



Comune di Leffe

Provincia di Bergamo

VIA PAPA GIOVANNI XXIII° N. 8 - CAP 24026 - Tel. 035-7170700

e-mail: info@comune.leffe.bg.it PEC: comune@pec.comune.leffe.bg.it

Deliberazione n° 7
del 15/01/2019

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **quindici** del mese di **Gennaio** alle ore **18:10**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa vennero convocati per la data odierna i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
GALLIZIOLI MARCO	SINDACO	SI
PEZZOLI SANTO	VICE SINDACO	SI
BELTRAMI SILVIA	ASSESSORE	SI
POLI MATTEO	ASSESSORE	SI
CAPPONI ABELE	ASSESSORE	SI

Totale Presenti: **5**

Totale Assenti: **0**

Assiste all'adunanza **Il Segretario Comunale Dott. Leopoldo Rapisarda** il/la quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **Dott. Marco Gallizioli - Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentito l'Assessore alle finanze;

Visti

- ✓ il Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
 - ✓ l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del d. Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- l'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede:
- ✓ "In deroga a quanto all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamati:

- ✓ l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ✓ l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- ✓ l'articolo 174 del d. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamato il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 507/1993;

Vista l'attuale legge di Bilancio 2019 dove:

- all'art. 1 comma 535 viene reintrodotta a decorrere dal 2019, la facoltà di tutti i comuni di prevedere aumenti tariffari nella misura massima del 50% per le

superfici superiori al metro quadrato soggette all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni;

- all'art. 1 comma 534, invece, non ha previsto coperture per i rimborsi derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, con eventuali ripercussioni negative sui bilanci degli enti locali;

Ritenuto, in via prudenziale, nelle more dell'approvazione della Legge di Bilancio, purché la legge lo consenta di approvare l'incremento dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 in fase di elaborazione e lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il medesimo periodo;

Visto il prospetto di determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto, in particolare, l'art. 172 del citato Testo Unico degli Enti Locali;

Visto l'art. 48, commi 1 e 3, del Testo Unico sugli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 in merito alle competenze della Giunta Comunale;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme previste dalla legge,

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2019, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni così come indicate nell'allegato prospetto, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorrono dal 1 gennaio 2019.
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.
4. Di dare atto che dall'ipotesi di schema di bilancio sottoposto all'esame della Giunta Comunale risulta che il gettito determinato con li aliquote approvate col presente provvedimento consente di garantire il pareggio economico-finanziario.
5. Con successiva e separata votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge, la presente deliberazione, in relazione all'urgenze di provvedere, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

OGGETTO:	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019.
-----------------	--

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Marco Gallizioli

Il Segretario Comunale
Dott. Leopoldo Rapisarda

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Lefte.

AUMENTO TARIFFE 2019 0% FINO AD UN METRO QUADRATO E 50% OLTRE UN METRO QUADRATO

Comune di LEFFE (BG)

Classe 5

PUBBLICITA'

Fino a 1Mq	Olter 1 Mq.	Automezzo Inf. 30 Qt.	Automezzo Sup. 30 Qt.	Motoveicolo	Proiezione Luminosa Fino a 1 mq	Proiezione Luminosa oltre 1 mq
11,36	17,04	74,37	111,56	37,19	33,05	49,58

Aeromobili	Volantinaggio	Sonora	Striscioni Trasversali
49,58	2,07	6,2	17,04

AFFISSIONI

Foglio 70x100	Foglio 100x140	Diritto d'Urgenza
1,03	1,55	€ 25,82

TARIFE APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA
 COMUNALE N. 7 DEL 15/01/2019 ED AUMENTATE AI SENSI
 DELL'ART. 1, COMMA 919, DELLA LEGGE N. 145 DEL 30
 DICEMBRE 2018